



**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale
scolastico - uff. IV

Prot. N. AOODGPER9023

Roma, 07.11.2011

AI Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
L ORO SEDI

Alla Direzione generale per gli studi,
la statistica e i sistemi informativi
Ufficio III
S E D E

Oggetto: supervalutazione servizio prestato all'estero ai fini della progressione della carriera – chiarimenti.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero in merito alle modalità di riconoscimento del servizio prestato all'estero, questa Direzione Generale, allo scopo di eliminare dubbi ed assicurare uniformità di applicazione della normativa riguardante la supervalutazione dei servizi prestati all'estero, ha chiesto apposito parere all'Ufficio Legislativo di questo Ministero che ha proceduto a fornire il proprio con nota del 17 ottobre 2011, prot. n. 3898, che ad ogni buon conto si trasmette in allegato.

L'Ufficio Legislativo ha puntualmente analizzato la normativa riguardante il servizio in questione, nonché i vari pareri e sentenze degli organi giurisdizionali, ultima delle quali la n. 14629/2010 della Corte di Cassazione, con la quale è stato sentenziato che "l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione".

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione del parere fornito dall'Ufficio Legislativo.

La Direzione Generale per i servizi informativi è a sua volta pregata di invitare il Gestore del Sistema Informativo di procedere alle eventuali modifiche che possano rendersi necessarie ai provvedimenti riguardanti la carriera del personale scolastico che presentino difformità da quanto indicato nella nota in parola.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to

Luciano Chiappetta

ZL

Supervatutazione servizio prestato all'estero - DDSSRR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. AOOUFFLEG/ 3898

Roma, 17 OTT. 2011

Alla Direzione generale per il personale
scolastico

SEDE

Oggetto: Richiesta chiarimenti supervalutazione servizio estero ai fini della progressione di carriera.

Con riferimento alla nota prot. n. 5489 dell'01.07.2011, con la quale si chiede di esprimere il parere circa la possibilità di supervalutazione del servizio prestato all'estero dal personale docente ai fini della progressione di carriera, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente precisato che la giurisprudenza ha riconosciuto che il diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero trova la sua *ratio* nel voler riconoscere nei confronti del docente che ha prestato il servizio all'estero una misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio scolastico reso al di fuori del territorio nazionale (Cons. Stato n. 733/1999).

La materia è regolata dall'art. 21 del R.D. n. 740/1940, come riprodotto dall'art. 673 del decreto legislativo n. 297/1994, che stabilisce che il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato *"agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo"*. Inoltre è previsto che lo stesso servizio sia valutato *"ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi"*.

La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che le maggiorazioni disposte dalle predette norme devono *"conservare i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera in base all'evoluzione della disciplina contrattuale del comparto di appartenenza"* (sent. Cons. Stato n. 4084/99).

Infatti come ribadito da ultimo anche nella sentenza del TAR Lazio n. 8539/2007, *"il beneficio della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero dal personale docente, disposto dall'art. 21, costituisce un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini dell'anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico e non della*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

semplice anticipazione degli scatti convenzionali, con la precisazione che esso ha natura diversa dagli aumenti convenzionali (di cui all'art. 3, comma 4 del d.P.R. n. 399/1988), relativamente ai quali è espressamente previsto il riassorbimento con progressione stipendiale, perché questi ultimi operano come mera anticipazione dei tempi ordinari della progressione economica orizzontale, esaurendo in ciò la loro funzione".

Come chiarito dalla stessa giurisprudenza, in mancanza di una previsione legislativa connessa alla specificità del beneficio riconosciuto, non può consentirsi alcuna estensione analogica della disciplina concernente il riassorbimento degli aumenti biennali convenzionali.

Pertanto, e come ribadito recentemente anche dalla Suprema Corte *"l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione"* (sent. Corte Cass. N. 14629/2010).

Non può, quindi, sostenersi la tesi secondo cui la supervalutazione del servizio prestato all'estero costituisce solo un'accelerazione di un beneficio economico successivamente riassorbibile con i futuri passaggi di classi di stipendio, *"interpretazione che peraltro potrebbe dare luogo a situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe di fatto consolidato il maturato economico rispetto a chi è invece collocato in classi economiche di passaggio"* (Cons. Stato n. 10203/2002).

Tale maggiorazione per il servizio di insegnamento prestato all'estero *"costituisce un'attribuzione ope legis che, in quanto tale, va computata d'ufficio ai fini della determinazione del periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza e l'utilizzazione della stessa non è nella disponibilità del dipendente derivando direttamente da una previsione legislativa avente fine di tutela previdenziale e connessa al perseguimento primario di un interesse pubblico"* (TAR Lazio n. 8539/2007).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Germana Panzironi)